Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 26 luglio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1232.
Modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche all'ordinamento didattico vigente;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere indicati nella tabella XVI, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto l'insegnamento di lingua e letteratura russa, contrassegnato con il n. 7) e con il conseguente spostamento della numerazione dei successivi insegnamenti fondamentali. Di conseguenza, il predetto insegnamento si intende incluso negli statuti di tutte le Università nelle quali attualmente funziona la facoltà di magistero che rilascia il diploma di laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 2.

Dall'elenco degli insegnamenti complementari inclusi nei singoli statuti ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, nel suddetto corso di laurea è soppresso l'insegnamento complementare di lingua e letteratura russa.

Art. 3.

L'ultimo comma della predetta tabella XVI è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in quattro delle cinque lingue e letterature straniere fondamentali, nelle altre materie fondamentali ed almeno in tre da lui scelte tra le complementari ».

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere, a cominciare dall'anno accademico 1977-78.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 312

LEGGE 24 luglio 1978, n. 388.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 *è aggiunto il seguente comma*:

« Nella tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'articolo 10, il seguente articolo 10-*bis*:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Nota
		Fisse	Proporzionali		
10-*bis*	Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi. Per ogni mille lire o frazione di mille lire		0,1	Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9.	Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate da banche accettanti, o da loro collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'articolo 9, lettera *a*). Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola « senza garanzia » o equivalenti.

Dopo l'articolo 2 *è inserito il seguente:*

« Art. 2-*bis*. — Le marche per cambiali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 47 della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, col bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali ».

All'articolo 5, *il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Sono elevate a L. 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonchè quella di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo »;

al terzo comma, dopo le parole: « le disposizioni dei commi precedenti », *sono aggiunte le seguenti:* « e quelle dei successivi articoli 6 e 7 del presente decreto »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fermo restando il diritto alla registrazione gratuita degli atti soggetti ad imposta sostitutiva degli atti connessi al processo del lavoro di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e di quelli previsti da accordi internazionali e da leggi relative a enti o organismi internazionali, sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentono la registrazione gratuita. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dall'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.

A decorrere dal 1° ottobre 1978 le aliquote dello 0,75 per cento e dello 0,25 per cento previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono elevate, la prima, all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento.

L'imposta stabilita alle singole voci dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonché a quelle dell'articolo 1 della tabella allegata a quest'ultima legge è aumentata di L. 15.000.

Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli — sempreché non siano adatti al trasporto di cose — l'imposta di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera *D*) delle disposizioni richiamate dal citato comma precedente, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili ».

All'articolo 8, *primo comma, le parole:* « L'aumento si applica anche all'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312 », *sono sostituite dalle seguenti:* « L'aumento non si applica agli atti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 125 della predetta tariffa ».

All'articolo 9, *dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:*

« Le misure della tassa di circolazione sui motocicli con cilindrata superiore ai 125 cc sono aumentate del 30 per cento »;

al terzo comma, le parole: « dei nuovi » *sono sostituite con la seguente:* « degli »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'importo dell'arrotondamento va imputato a tassa di circolazione; nel caso in cui il pagamento riguardi esclusivamente l'abbonamento all'autoradiotelevisione va imputato a tassa di concessione governativa ».

L'articolo 10 *è sostituito con il seguente:*

« A partire dal 1° luglio 1978 l'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni stabilita dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è elevata a lire 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori ».

All'articolo 11, *primo comma, primo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole:* « semprechè ciò non comporti una abbreviazione del termine di versamento di cui al primo comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel quarto comma dell'articolo 1 e nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificati dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, le parole: " lire duecentocinquantamila ", sono sostituite con le seguenti: " lire centomila " ».

Dopo l'articolo 13 *sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 13-*bis*. — Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

" Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti

di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria ".

Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

" In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni indicati ai numeri 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'allegata tabella *B*, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione o se la loro lavorazione, commercio o noleggio rientra nella attività propria dell'impresa. La detrazione è ammessa anche per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato, rientranti nel numero 16 della detta tabella;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;

c) per gli enti di cui al terzo comma dell'articolo 4, la detrazione dell'imposta con le limitazioni di cui alle lettere precedenti è ammessa soltanto se l'attività commerciale o agricola, nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni ed i servizi, è gestita con contabilità separata " ».

« Art. 13-*ter*. — Il numero 16 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

" n. 16 — autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motori diesel fino a 2500 cc; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc".

Il primo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, come modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

" Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 cc compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc e quelli con motore diesel fino a 2500 cc l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento " ».

Dopo l'articolo 14 *è inserito il seguente*:

« Art. 14-*bis*. — I limiti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, emanato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924), e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati per la circolazione e il deposito di profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, a 50 litri e a 5.000 litri.

I limiti fissati con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415, per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri ».

All'articolo 15, *primo comma, n.* 1, *ultimo periodo, la parola*: « debito », *è sostituita con la seguente*: « credito ».

All'articolo 17, *secondo comma, le parole*: « 30 ottobre 1977 », *sono sostituite con le seguenti*: « 30 giugno 1977 ».

L'articolo 18 *è sostituito col seguente*:

« Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio, stabilito per il periodo d'imposta 1978 in lire 280 per ogni franco svizzero.

Per i periodi d'imposta successivi al 1978 il tasso di cambio è determinato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, entro il 31 marzo moltiplicando il tasso di cambio indicato nel comma precedente per il rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia nell'anno precedente e lo stesso indice in Svizzera, assumendo come base gli indici del 1977 e arrotondando il prodotto alle dieci lire inferiori.

Per i redditi di cui al primo comma il debito di imposta è assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui ai precedenti commi; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta è assolto in lire.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1978 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare dall'anno 1979.

L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI —
PANDOLFI — MORLINO —
BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. **389.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in neurochirurgia.

L'art. 285 (paragrafo *h*), relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 285 (paragrafo *h*). — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 320. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la cattedra di neurochirurgia e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci (10) iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 321. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) neuroanatomia;
2) neurofisiologia;
3) semeiotica e clinica neurologica;
4) elementi di psichiatria;
5) clinica neurochirurgica I.

2° *Anno*:

6) neuro-oftalmologia;
7) neuro-otoiatria;
8) neurofisiologia clinica;
9) clinica neurochirurgica II.

3° *Anno*:

10) neuroanestesia e rianimazione;
11) neuroradiologia I;
12) neuropatologia;
13) clinica neurochirurgica III.

4° *Anno*:

14) neuroradiologia II;
15) neurotraumatologia;
16) tecniche operatorie I;
17) clinica neurochirurgica IV.

5° *Anno*:

18) neurochirurgia funzionale e stereotassica;
19) neurochirurgia infantile;
20) tecniche operatorie II;
21) clinica neurochirurgia V.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1978
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1978, n. **390.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Floriani, in Milano.

N. 390. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione Floriani, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 98

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Locri.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna trenta membri — non è riuscito a provvedere, a causa di insanabili contrasti interni, alla sostituzione del sindaco e di cinque assessori, dimissionari.

Ed invero numerose sedute consiliari, all'uopo indette, riuscivano infruttuose, talchè il prefetto di Reggio Calabria, con decreto 21 giugno 1978, formalmente notificato ai singoli consiglieri, provvedeva alla convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 24 e 27 giugno 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e degli assessori e con l'espressa avvertenza che qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Tale tentativo non aveva esito positivo in quanto la seduta del 24 giugno andava deserta mentre in quella successiva del 27 il consiglio comunale procedeva, soltanto, all'elezione del sindaco, il quale, peraltro, si dichiarava subito dopo dimissionario.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità della rappresentanza elettiva a provvedere alla sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari e considerato che la conseguente paralisi funzionale è di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene, che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Locri ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Mario Gangemi.

Roma, addì 6 luglio 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco, di quattro assessori effettivi e di un assessore supplente, dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Locri è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gangemi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

(6074) ROGNONI

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Zoagli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 aprile 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Zoagli ad ampliamento di precedenti vincoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'abo del comune di Zoagli;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal rev. Attilio Fontana e dal sig. Giuseppe Raioni, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'intero territorio comunale di Zoagli ha notevole interesse pubblico perchè la magnifica visuale del golfo del Tigullio si può godere non solo dalle zone più accessibili al pubblico (già precedentemente sottoposte a tutela), ma che tale splendida visuale si accresce in un certo qual modo, si moltiplica in valore estetico e panoramico, risalendo l'intiera valle del Semorile e le altre valli minori che compongono, nella sua globalità, il territorio comunale di Zoagli; dette valli coincidono singolarmente con i confini del territorio comunale *de quo* che corre sulle creste montane che le delimitano e la natura ancora intatta dei luoghi offre una successione, di straordinaria bellezza, di quadri naturali sempre diversi e sempre coerenti nei quali le cose immobili prodotte dal lavoro umano si inseriscono discretamente nell'espressione della natura;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Zoagli ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

sud: mare ligure;

est: confine dei comuni di Chiavari, Leivi e San Colombano Certenoli;

nord: confine del comune di San Colombano Certenoli;

ovest: confine del comune di Rapallo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Zoagli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

p. *Il Ministro della marina mercantile*
ROSA

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Verbale n. 63

L'anno millenovecentosettantaquattro, addì 22 del mese di aprile, alle ore 16, in apposita sala della soprintendenza ai monumenti della Liguria, previa rituale convocazione, s'è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

(*Omissis*).

Alle ore 16,40, premesse le formalità di rito — unanimemente approvata la proposta proveniente dal signor sindaco di Leivi di disporre all'ultimo punto all'ordine del giorno l'esame del vincolo del territorio comunale in questione, onde consentirgli un più accurato esame del carteggio predisposto all'uopo dalla soprintendenza — si passa, quindi, all'esame del secondo punto del suddetto ordine del giorno:

(*Omissis*).

ZOAGLI (Genova). — Ampliamento del vincolo a tutto il territorio comunale.

Riferisce il presidente sulla opportunità di sottoporre a vincolo paesistico quel territorio comunale di Zoagli (Genova) che — non ricompreso in precedenti atti di riguardo paesistico —, purtuttavia, rappresenta un *quid unicum* sotto il profilo geofisico, degno di tutela ai sensi della normativa dettata con legge 29 giugno 1939, n. 1497.

A detta proposta si oppone il signor sindaco dell'interessato comune.

(*Omissis*).

Dopo ampio dibattito sul tema, siccome proposto dal presidente, atteso che la magnifica visuale del golfo del Tigullio si può godere non solo dalle zone più accessibili al pubblico (già vincolate con decreti ministeriali 21 luglio 1948 e 29 aprile 1954, trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari rispettivamente il 24 gennaio 1953 e 7 maggio 1954; decreto ministeriale 18 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 ottobre 1960; decreto ministeriale 19 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 30 agosto 1958 — per la parte interessante il comune di Zoagli.

(*Omissis*).

Riconosciuto che dette valli coincidono singolarmente con i confini del territorio comunale *de quo* che corre sulle creste montane che le delimitano e considerato che la natura ancora intatta dei luoghi offre una successione, di straordinaria bellezza, di quadri naturali sempre diversi e sempre coerenti nei quali le cose immobili prodotte dal lavoro umano si inseriscono discretamente nell'espressione della natura, si conclude proponendo di includere nei pubblici elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intiero territorio del comune di Zoagli — con le eccezioni di zone già soggette ad atti di riguardo paesistico, siccome interessate dai citati decreti ministeriali e nei limiti in essi indicati — così delimitato a confini:

sud: mare ligure;

est: confine dei comuni di Chiavari, Leivi e San Colombano Certenoli;

nord: confine del comune di San Colombano Certenoli;

ovest: confine del comune di Rapallo.

Perciò ed immediatamente, si passa ai voti.

(*Omissis*).

Constatato il formarsi di una maggioranza favorevole alla imposizione del vincolo in oggetto, il presidente ne dà e prende atto, includendo il sopradescritto territorio nel pubblico elenco qual bellezza d'insieme.

(*Omissis*).

(5548)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 500 di copra di origine e provenienza Filippine-Mozambico la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 260.100 di cui al mod. *B*-Import n. 2475941 rilasciato dalla Itabanca di Milano in data 28 agosto 1972 con validità 15 aprile 1974 e per la quale è stata effettuata la rivendita in transito limitatamente a tonn. 400;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è regolarmente avvenuta per Fr. Sv. 52.000 mentre per Fr. Sv. 208.100 pari a tonn. 400 rivendute in transito per complessivi Fr. Sv. 219.800 la valuta riveniente dalla suddetta rivendita è stata introdotta in Italia entro il 2 maggio 1974 e quindi con un ritardo di giorni diciotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il ritardato perfezionamento delle singole operazioni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 26 luglio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del ritardato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Itabanca di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 208.100 quale importo parziale di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5318)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nta n. 10118 datata 11 maggio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della federazione provinciale CGIL - CISL - UIL, sig. Giacomo Fabbri, dimissionario, con la sig.na Vincenza Pagnoni;

Decreta:

La sig.na Vincenza Pagnoni è nominata membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna, quale rappresentante della federazione provinciale CGIL - CISL - UIL, in sostituzione del sig. Giacomo Fabbri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5631)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eu-Agar » 48 compresse, della ditta Benros, in Cenate di Sotto. (Decreto di revoca n. 5185/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 17 dicembre 1957 e 9 giugno 1971, con i quali è stata registrata al n. 5151 la specialità medicinale denominata « Eu-Agar » 48 compresse, a nome della ditta Benros, con sede in Cenate di Sotto (Bergamo), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole poiché la quantità di idrossiftalofenone è risultata inferiore al dichiarato del 12,85 % e il numero dei confetti contenuto nei flaconi varia da un massimo di 28 ad un minimo di 10;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eu-Agar » 48 compresse, registrata al n. 5151 in data 17 dicembre 1957 e 9 giugno 1971 a nome della ditta Benros, con sede in Cenate di Sotto (Bergamo).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5777)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Iodofosfil calcio vitaminico » elixir, nelle confezioni flacone da g 150 e flacone da g 300, della ditta Società prodotti Soave del dott. Pietro Ghigo S.a.s., in Torino, poi ceduta alla ditta Prodotti Beolet S.p.a., in Liscate. (Decreto di revoca numero 5188/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 marzo 1955 e 30 marzo 1960, con i quali è stata registrata al n. 9875 la specialità medicinale denominata « Iodofosfil calcio vitaminico » elixir, nelle confezioni flacone da g 150 e flacone da g 300 a nome della ditta Società prodotti Soave di Bielli P. e Rigolone A., ed ora Società prodotti Soave del dott. Pietro Ghigo S.a.s., con sede in Torino, via Villa della Regina, 13-*bis*, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la domanda in data 18 marzo 1970, con la quale la ditta Prodotti Beolet S.p.a., con sede in Liscate (Milano), strada Rivoltana, ha chiesto il trasferimento di autorizzazione a proprio nome per la specialità medicinale di cui si tratta, avendo acquistato la medesima dalla ditta Società prodotti Soave succitata, come da scrittura privata in data 15 ottobre 1967, registrata a Gavirate il 6 dicembre 1967 al n. 29031;

Considerato che detto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato, essendo incompleta la documentazione;

Considerato che i controlli, eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, hanno avuto esito non favorevole, essendo risultati il calcio, il sodio e la vitamina B_1 in concentrazione largamente inferiori al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Iodofosfil calcio vitaminico » elixir, nelle confezioni flacone da g 150 e flacone da g 300, registrata al n. 9875 in data 28 marzo 1955 e 30 marzo 1960 a nome della ditta Società prodotti Soave del dott. Pietro Ghigo S.a.s., con sede in Torino, via Villa della Regina, 13-*bis*, e poi ceduta alla ditta Prodotti Beolet S.p.a., con sede in Liscate (Milano), strada Rivoltana.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve esse ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5780)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Miokombin », nella confezione da 6 supposte, della ditta Boehringer Biochemia S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5201/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 26 maggio 1954, 23 febbraio 1957 e 26 marzo 1976, con i quali è stata registrata al n. 6575/C la categoria supposte della specialità medicinale denominata « Miokombin » nella confezione da 6 supposte a nome della ditta Boehringer Biochemia S.r.l., con sede in Milano, via S. Uguzzone, 5, già Boehringer Prodotti chimici-farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, corso di Porta Romana, 98, già preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, ed ora nell'officina farmaceutica consortile Robin Boehringer, sita in Monza (Milano), via della Libertà;

Considerato che la suddetta categoria, a base di strofantina, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto per via rettale l'assorbimento appare incostante ed esiguo, così da non garantire una costante ed efficace azione cardiocinetica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte della specialità medicinale denominata « Miokombin » nella confezione da 6 supposte, registrata al n. 6575/C in data 26 maggio 1954 e 23 febbraio 1957 a nome della ditta Boehringer Biochemia S.r.l. con sede in Milano, via S. Uguzzone, 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5764)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Clorotussina » sciroppo, nella confezione flacone × 60 cc e della relativa categoria supposte, nella confezione 6 supposte, della ditta Istituto biologico Dessy, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5203/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 28 marzo 1955 e 26 aprile 1956, con i quali sono state registrate ai numeri 9857 e 9857/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Clorotussina » sciroppo, nella confezione flacone × 60 cc e la relativa categoria supposte nella confezione 6 supposte a nome della ditta Istituto biologico Dessy, con sede in Firenze, via S. Domenico, 107, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Clorotussina » sciroppo, nella confezione flacone × 60 cc e della relativa categoria supposte nella confezione 6 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 9857 e 9857/A in data 28 marzo 1955 e 26 aprile 1956 a nome della ditta Istituto biologico Dessy, con sede in Firenze, via S. Domenico, 107.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5766)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Strofamin » compresse e supposte, nelle confezioni 20 compresse e 6 supposte e delle relative categorie supposte sedative nella confezione da 6 supposte e « Strofamin » con efedrina supposte e compresse, nelle confezioni 6 supposte e 20 compresse, della S.a.s. Laboratorio farmaceutico Gallo, in Milano. (Decreto di revoca n. 5202/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 16 giugno 1951, 23 agosto 1951 e 30 marzo 1953, con i quali sono state registrate ai numeri 4999, 4999/A e 4999/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Strofamin » compresse e supposte nelle confezioni 20 compresse e 6 supposte e le relative categorie supposte sedative nella confezione da 6 supposte e « Strofamin » con efedrina supposte e compresse nelle confezioni 6 supposte e 20 compresse, a nome della ditta S.a.s. Laboratorio farmaceutico Gallo, con sede in Milano, via Ostiglia, 8, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di strofantina, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto per via orale e rettale l'assorbimento appare incostante ed esiguo, così da non garantire una costante ed efficace azione cardiocinetica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle lèggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Strofamin » compresse e supposte nelle confezioni 20 compresse e 6 supposte e delle relative categorie supposte pediatriche nella confezione da 6 supposte e « Strofamin » con efedrina supposte e compresse nelle confezioni 6 supposte e 20 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 4999, 4999/A e 4999/B in data 16 giugno 1951, 23 agosto 1951 e 30 marzo 1953 a nome della S.a.s. Laboratorio farmaceutico Gallo, con sede in Milano, via Ostiglia, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5765)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Novocaf » capsule, nella confezione da 8 capsule, della ditta Farber-Ref S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5204/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 ottobre 1969, con il quale è stata registrata al n. 18063 la specialità medicinale denominata « Novocaf » capsule, nella confezione da 8 capsule a nome della ditta Farber-Ref S.p.a., con sede in Milano, via Imperia, 35, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Novocaf » capsule, nella confezione da 8 capsule, registrata al n. 18063 in data 30 ottobre 1969 a nome della ditta Farber-Ref S.p.a., con sede in Milano, via Imperia, 35.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5767)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Micofurantina » capsule, nella confezione da 16 capsule e della relativa categoria polvere per sciroppo, nella confezione flacone × g 25 di polvere, della ditta Zambon S.p.a., in Bresso. (Decreto di revoca n. 5211/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 18 giugno 1957, 31 dicembre 1957 e 25 febbraio 1960, con i quali sono state registrate ai numeri 13416 e 13416/A rispettivamente la specialità medicinale denominata «Micofurantina» capsule, nella confezione da 16 capsule e la relativa categoria polvere per sciroppo nella confezione flacone × g 25 di polvere a nome della ditta Zambon S.p.a., già con sede in Vicenza, via Cappuccini, 40, ed ora in Bresso (Milano), via Lillo del Duca, 10, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Micofurantina» capsule, nella confezione da 16 capsule e della relativa categoria polvere per sciroppo nella confezione flacone × g 25 di polvere, registrate rispettivamente ai numeri 13416 e 13416/A in data 18 giugno 1957, 31 dicembre 1957 e 25 febbraio 1960 a nome della ditta Zambon S.p.a., con sede in Bresso (Milano), via Lillo del Duca, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5774)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Caf-Furadin » compresse, nella confezione 20 compresse, della ditta Delalande S.p.a., in Pianezza. (Decreto di revoca n. 5205/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 ottobre 1966 e 30 luglio 1971, con i quali è stata registrata al n. 14280 la specialità medicinale denominata « Caf-Furadin » compresse, nella confezione 20 compresse a nome della ditta Laboratori Delalande S.p.a., già con sede in Torino, via Beaulard, 8, ed ora in Pianezza (Torino), via Torino, 19, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Caf-Furadin» compresse, nella confezione 20 compresse, registrata al n. 14280 in data 13 ottobre 1966 e 30 luglio 1971 a nome della ditta Delalande S.p.a., con sede in Pianezza (Torino), via Torino, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5768)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 16 settembre 1977, con il quale, a norma dell'art. 7, settimo comma, n. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è stato stabilito che nella prima edizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, devono essere elencate tutte le iscrizioni effettuate fino al 31 maggio 1978;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1977, con il quale viene, fra l'altro, prescritto, in riferimento all'art. 11, settimo comma, della citata legge, che la decorrenza del termine per l'apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale è fissata al 1° luglio 1978;

Ritenuta la necessità, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nei citati decreti ministeriali, di procrastinare le date fissate per le operazioni sopraindicate e ciò in relazione anche a quanto previsto nell'art. 37 della richiamata legge 18 aprile 1975, n. 110;

Decreta:

Il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo sarà pubblicato entro il 30 settembre 1979 e conterrà tutte le iscrizioni effettuate fino al 31 marzo 1979.

Agli effetti dell'art. 11, settimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il termine per l'apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale decorrerà dal 1° ottobre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: ROGNONI

(6164)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sondrio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sondrio;

Viste le dimissioni del sig. Michele Di Stefano da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 3319 del 29 maggio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Luciano Nieto in sostituzione del sig. Michele Di Stefano, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luciano Nieto è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sondrio in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Michele Di Stefano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5633)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazioni ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 8 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Reggio Emilia:	
Albinea	27.940.000
Fabbrico	16.110.000

Con decreti ministeriali 18 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Forlì:	
Roncofreddo	21.650.000
Provincia di Milano:	
Paderno Dugnano	116.500.000
Provincia di Perugia:	
Magione	62.780.000
Provincia di Piacenza:	
Travo	14.170.000
Provincia di Udine:	
Aquileia	12.610.000

Con decreto ministeriale 8 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
San Giovanni Valdarno	15.200.000

Con decreti ministeriali 18 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere ulteriori mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Amantea	35.280.000
Provincia di Salerno:	
Trentinara	11.950.000

Con decreto ministeriale 8 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Terni:	
Calvi dell'Umbria	18.000.000

Con decreti ministeriali 10 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
San Giovanni Valdarno	94.830.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Albinea	28.250.000
Fabbrico	70.220.000

Con decreti ministeriali 18 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Amantea	41.630.000
Provincia di Milano:	
Paderno Dugnano	137.500.000
Provincia di Perugia:	
Magione	64.200.000
Provincia di Piacenza:	
Travo	16.660.000
Provincia di Salerno:	
Trentinara	10.020.000
Provincia di Udine:	
Aquileia	13.070.000

Con decreto ministeriale 8 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Sirolo	13.800.000

Con decreto ministeriale 10 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Terni:	
Calvi dell'Umbria	16.190.000

Con decreto ministeriale 11 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Reggio Emilia:	
Fabbrico	47.500.000

Con decreti ministeriali 18 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Forlì:	
Poggio Berni	17.050.000
Provincia di Napoli:	
Anacapri	35.100.000
Pozzuoli	478.000.000
Provincia di Oristano:	
Riola Sardo	27.830.000
Provincia di Piacenza:	
Travo	21.980.000
Provincia di Ragusa:	
Giarratana	27.220.000
Provincia di Rieti:	
Montopoli di Sabina	36.440.000
Provincia di Taranto:	
Leporano	38.040.000
Pulsano	17.070.000
Provincia di Udine:	
Aquileia	14.000.000

(Da 2207/M a 2239/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 21 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,50	845,50	845,30	845,50	845 —	845,45	845,45	845,50	845,50	845,50
Dollaro canadese	751,50	751,50	752 —	751,50	751,50	751,45	752,36	751,50	751,50	751,50
Franco svizzero	471,13	471,13	471,30	471,13	471,75	471,10	471,50	471,13	471,13	471,13
Corona danese	151,30	151,30	151,50	151,30	151,20	151,25	151,34	151,30	151,30	151,30
Corona norvegese	156,39	156,39	156,50	156,39	156,35	156,35	156,40	156,39	156,39	156,39
Corona svedese	186,20	186,20	186,25	186,20	186,20	186,15	186,22	186,20	186,20	186,20
Fiorino olandese	380,84	380,84	381,30	380,84	383,90	380,80	381,15	380,84	380,84	380,84
Franco belga	26,149	26,149	26,15	26,149	26,05	26,10	26,13	26,149	26,149	26,15
Franco francese	190,49	190,49	190,90	190,49	190,50	190,45	190,59	190,49	190,49	190,50
Lira sterlina	1617,10	1617,10	1618,75	1617,10	1616,60	1617,05	1617,98	1617,10	1617,10	1617,10
Marco germanico	411,53	411,53	411,30	411,53	411,75	411,50	411,10	411,53	411,53	411,53
Scellino austriaco	57,11	57,11	57,13	57,11	57,10	57,10	57,11	57,11	57,11	57,11
Escudo portoghese	18,60	18,60	18,60	18,60	18,55	18,55	18,58	18,60	18,60	18,60
Peseta spagnola	10,915	10,915	10,92	10,915	10,90	10,90	10,917	10,915	10,915	10,91
Yen giapponese	4,211	4,211	4,21	4,211	4,212	4,20	4,214	4,211	4,211	4,21

Media dei titoli del 21 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,750
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,575
» 5 % (Città di Trieste)	97,200
» 5 % (Beni esteri)	96,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,725
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	73,675
» 6 % » » 1972-87	74,100
» 9 % » » 1975-90	80,400
» 9 % » » 1976-91	82,400
» 10 % » » 1977-92	84,200
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,750
» » » » 1-10-1979	101,175
» » » » 78-80	100,25
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,750
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,525
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,150
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,475
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,150
» » » 10 % 1- 1-1981	94,750
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,600
DCCT 75-85 10 %	92 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	845,45
Dollaro canadese	751,93
Franco svizzero	471,315
Corona danese	151,32
Corona norvegese	156,395
Corona svedese	186,21
Fiorino olandese	380,995
Franco belga	26,139
Franco francese	190,54
Lira sterlina	1617,54
Marco germanico	411,315
Scellino austriaco	57,110
Escudo portoghese	18,59
Peseta spagnola	10,916
Yen giapponese	4,212

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 1° giugno 1978. Ripartizione dei fondi alle regioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 12 e 15 della legge 10 maggio 1976, n. 352, per l'esercizio 1978.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per la attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975;

Visto in particolare l'art. 17 della legge anzidetta, che affida al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281 del 1970, la ripartizione tra le regioni dei fondi di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 12 e 15 della legge stessa;

Visti gli stanziamenti iscritti per tale legge sul bilancio dello Stato, per l'esercizio 1978, approvato con legge 27 aprile 1978, n. 143;

Vista la nota n. 21050 del 20 marzo 1978, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha presentato proposte per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi anzidetti;

Visto il parere favorevole espresso su tali proposte, nella riunione del 24 maggio 1978, dalla commissione interregionale sopra indicata;

Considerata l'opportunità di aderire alle proposte formulate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

I fondi stanziati per l'esercizio 1978 dagli articoli della legge n. 352 del 1976, iscritti nel bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 1978, sono ripartiti tra le regioni come appresso:

Fondi di cui all'art. 4 *e all'art.* 15, *lettera* a), *della citata legge n.* 352/76:

Bolzano	40.250.000	
Trento	35.625.000	
Totale		75.875.000
Piemonte	169.022.000	
Valle d'Aosta	41.586.000	
Lombardia	124.110.000	
Veneto	101.007.000	
Friuli-Venezia Giulia	53.876.000	
Liguria	47.685.000	
Emilia-Romagna	134.183.000	
Umbria	57.758.000	
Marche nord	52.305.000	
Toscana nord	110.341.000	
Lazio nord	32.252.000	
Totale		924.125.000
Marche sud	12.600.000	
Toscana sud	1.950.000	
Lazio sud	770.950.000	
Abruzzo	139.350.000	
Molise	64.800.000	
Campania	142.350.000	
Puglia	102.750.000	
Basilicata	143.700.000	
Calabria	157.500.000	
Sicilia	177.900.000	
Sardegna	486.150.000	
Totale		1.500.000.000
Totale generale		2.500.000.000

Fondi di cui agli articoli 5 *e* 6 *e all'art.* 15, *lettera* b), *della citata legge n.* 352/76:

Bolzano	595.700.000	
Trento	527.250.000	
Totale		1.122.950.000
Piemonte	2.501.532.000	
Valle d'Aosta	615.467.000	
Lombardia	1.836.828.000	
Veneto	1.494.901.000	
Friuli-Venezia Giulia	797.372.000	
Liguria	705.736.000	
Emilia-Romagna	1.985.908.000	
Umbria	854.816.000	
Marche nord	774.121.000	
Toscana nord	1.633.040.000	
Lazio nord	477.329 000	
Totale		13.677.050.000
Marche sud	186.480.000	
Toscana sud	28.860.000	
Lazio sud	1.050.060.000	
Abruzzo	2.062.380.000	
Molise	959.040.000	
Campania	2.106.780.000	
Puglia	1.520.700.000	
Basilicata	2.126.760.000	
Calabria	2.331.000.000	
Sicilia	2.632.920.000	
Sardegna	7.195.020.000	
Totale		22.200.000.000
Totale generale		37.000.000.000

Fondi di cui all'art. 10, *lettera* a), *e all'art.* 15, *lettera* c), *della citata legge n.* 352/76:

Bolzano	56.350.000	
Trento	49.875.000	
Totale		106.225.000
Piemonte	241.030.000	
Valle d'Aosta	55.762.000	
Lombardia	178.024.000	
Veneto	140.633.000	
Friuli-Venezia Giulia	61.066.000	
Liguria	75.039.000	
Emilia-Romagna	176.471.000	
Umbria	79.308.000	
Marche nord	69.605.000	
Toscana nord	165.733.000	
Lazio nord	51.104.000	
Totale		1.293.775.000
Marche sud	16.800.000	
Toscana sud	2.310.000	
Lazio sud	91.140.000	
Abruzzo	169.890.000	
Molise	89.460.000	
Campania	198.240.000	
Puglia	182.700.000	
Basilicata	195.300.000	
Calabria	238.140.000	
Sicilia	275.520.000	
Sardegna	640.500.000	
Totale		2.100.000.000
Totale generale		3.500.000.000

Fondi di cui all'art. 10, *terzo comma, e all'art.* 15, *lettera* d) *della citata legge n.* 352/76:

Bolzano	40.250.000	
Trento	35.625.000	
Totale		75.875.000
Piemonte	173.089.000	
Valle d'Aosta	42.602.000	
Lombardia	123.833.000	
Veneto	101.192.000	
Friuli-Venezia Giulia	54.246.000	
Liguria	43.526.000	
Emilia-Romagna	144.348.000	
Umbria	57.943.000	
Marche nord	52.028.000	
Toscana nord	100.545.000	
Lazio nord	30.773.000	
Totale		924.125.000

Marche sud	12.600.000	
Toscana sud	1.050.000	
Lazio sud	66.000.000	
Abruzzo	137.700.000	
Molise	62.850.000	
Campania	137.550.000	
Puglia	94.500.000	
Basilicata	144.000.000	
Calabria	137.850.000	
Sicilia	167.700.000	
Sardegna	538.200.000	
Totale		1.500.000.000
Totale generale		2.500.000.000

Fondi di cui all'art. 12 *e all'art.* 15, *lettera* e), *della citata legge n.* 352/76:

Bolzano	328.440.000	
Trento	290.700.000	
Totale		619.140.000
Piemonte	1.379.223.000	
Valle d'Aosta	339.339.000	
Lombardia	1.012.737.000	
Veneto	824.216.000	
Friuli-Venezia Giulia	439.632.000	
Liguria	389.108.000	
Emilia-Romagna	1.094.933.000	
Umbria	471.304.000	
Marche nord	426.813.000	
Toscana nord	900.379.000	
Lazio nord	263.176.000	
Totale		7.540.860.000
Marche sud	102.816.000	
Toscana sud	15.912.000	
Lazio sud	578.952.000	
Abruzzo	1.137.096.000	
Molise	528.768.000	
Campania	1.161.576.000	
Puglia	838.440.000	
Basilicata	1.172.592.000	
Calabria	1.285.200.000	
Sicilia	1.451.664.000	
Sardegna	3.966.984.000	
Totale		12.240.000.000
Totale generale		20.400.000.000

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà alla assegnazione delle somme di cui sopra alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(5491)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Vicenza:

690-VI: Barbato Giuseppe, in Malo, via S. Giovanni, 46.

(5898)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Comacchio

Con deliberazione della giunta regionale 23 maggio 1978, n. 1494 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2876/2736 nella seduta del 13 giugno 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Comacchio (Ferrara) adottata con deliberazione del consiglio comunale 12 luglio 1977, n. 85.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5731)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rottofreno

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1978, n. 1333 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2583/2473 nella seduta del 25 maggio 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Rottofreno (Piacenza) adottata con deliberazione consiliare 2 aprile 1977, n. 37.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5732)

Variante al piano regolatore generale del comune di Nonantola

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1978, n. 1328 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2679/2541 nella seduta del 1° giugno 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Nonantola (Modena) adottata con deliberazioni del consiglio comunale 17 gennaio 1977, n. 15 e 19 febbraio 1977, n. 36.

Copie di tali delibere e degli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5733)

Variante al piano regolatore generale del comune di Piacenza

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1978, n. 1337 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2585/2454 nella seduta del 25 maggio 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Piacenza, adottata dal consiglio comunale con deliberazione 1° luglio 1976, n. 140.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5734)

Variante al piano regolatore generale del comune di Granarolo Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1978, n. 1331 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2681/2564 nella seduta del 1° giugno 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Granarolo Emilia (Bologna) adottata con deliberazione consiliare 28 dicembre 1976, n. 151.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5735)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazioni al bando del concorso, per esami, a cinquecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1977 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 luglio 1977, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a cinquecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Ritenuto che il suddetto decreto-legge stabilisce, tra l'altro, nuove disposizioni in ordine all'espletamento delle prove di esame ed alla nomina dei vincitori dei concorsi per il ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

che tali disposizioni si applicano anche ai concorsi già indetti e non ancora espletati;

che le prove del sopra citato concorso, per esami, a cinquecentocinquanta posti, non ancora fissate, sono regolate dalle disposizioni di cui al cennato decreto-legge n. 111;

che, pertanto, è necessario modificare il sopra citato decreto ministeriale 25 maggio 1977;

Decreta:

Il decreto ministeriale 25 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1977, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinquecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, è così modificato:

Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« L'esame del concorso consisterà in una prova pratica di dattilografia ed un colloquio ».

Il secondo comma dello stesso articolo è soppresso.

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« La prova pratica di dattilografia ed il colloquio avranno luogo in Roma nei giorni che, per ciascuna di dette prove, saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Del diario di esame relativo alla prova pratica sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi debbono sostenerla.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6/10 nella prova pratica.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione al colloquio sarà data relativa comunicazione, con l'indicazione del voto ottenuto nella prova pratica. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà data ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 6/10 ».

Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente;

« La votazione complessiva risulterà dalla somma del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

I concorrenti dichiarati vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre soltanto:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6) ».

Il primo comma dell'art. 11 è soppresso.

Dopo l'art. 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-*bis*. — Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti articoli, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 10, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 10, ovvero la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini e nei modi prescritti, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ».

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati assunti in servizio ai sensi del precedente art. 10, sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data di assunzione in servizio.

Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre agli emolumenti accessori previsti per l'anzidetto parametro dalle vigenti disposizioni di legge ».

Roma, addì 20 giugno 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1978
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 14

(6218)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 dicembre 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Napolitano Camillo, nato a Campobasso il 12 luglio 1945 . . . . . punti 100 su 100
2. Cioppi Maurizio, nato a Pesaro il 16 giugno 1945 . . . . » 99 »
3. Gulino Giacomo, nato a Caltagirone (Catania) il 16 novembre 1944 . . . . » 98 »
4. Impagliazzo Angelo, nato ad Avellino il 27 luglio 1946 . . . . » 98 »
5. Panfili Ottavio, nato a Roma il 28 aprile 1936 . . . . » 98 »
6. Pellacci Fabrizio, nato a Civitacastellana (Viterbo) il 29 maggio 1943 . . . » 98 »
7. Torelli Antonio Mario, nato a Petronà (Catanzaro) il 29 settembre 1943 . » 98 »
8. Esposito Luca, nato a Casalvelino (Salerno) il 1° ottobre 1937 . . . . . . » 96 »
9. Manzoni Alberto, nato a Pavia il 18 luglio 1946 . . . . » 96 »
10. Calorio Domenico, nato a Ciriè (Torino) il 1° novembre 1944 . . . . . . » 95 »
11. Ferrarese Girardi Claudio, nato a Zevio (Verona) il 7 ottobre 1944 . . » 95 »
12. Mapelli Sergio, nato a Milano il 4 agosto 1944 . . . . » 95 »
13. Olmi Ruggero, nato a Latina il 10 aprile 1945 . . . . » 95 »
14. Severino Carmine, nato a Napoli il 25 settembre 1945 . . . . » 95 »
15. Balice Leonardo, nato ad Ascoli Piceno il 4 aprile 1944 . . . . » 94 »
16. Manzini Umberto, nato a Brunico (Bolzano) il 28 agosto 1948 . . . . . . punti 94 su 100
17. Mongiat Antonio Luigi, nato a Tramonti di Sotto (Pordenone) il 22 maggio 1943 . . . » 94 »
18. Orlandi Valerio, nato a Bondeno (Ferrara) il 27 luglio 1945 . . . . . . » 94 »
19. Gafforio Francesco, nato a Roma il 6 novembre 1932 . . . . » 92 »
20. Galastri Mario, nato a Tivoli il 23 marzo 1943 . . . . » 92 »
21. Germani Marcello, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 24 maggio 1942 . . . . . » 92 »
22. Loprete Francesco, nato a Bari il 6 ottobre 1940 . . . . » 92 »
23. Marmo Carlo, nato a S. Rufo (Salerno) il 30 settembre 1942 . . . . » 92 »
24. Odella Ferdinando, nato a Sabaudia (Latina) il 5 gennaio 1941 . . . . . . » 92 »
25. Pulvirenti Giuseppe, nato a Paternò (Catania) il 9 dicembre 1940 . . . . . » 92 »
26. Dallera Alessandro, nato a Saluzzo (Cuneo) il 20 febbraio 1943 . . . . . . » 91 »
27. Fiocchi Roberto, nato a Modena il 13 marzo 1946 . . . . » 91 »
28. De Fabritiis Alessandro, nato a Teramo il 28 giugno 1940 . . . . » 90 »
29. Fabris Paolo, nato a Cittadella (Padova) il 1° gennaio 1946 . . . . » 90 »
30. Gelosa Ernesto, nato a Desio (Milano) il 12 luglio 1941 . . . . » 90 »
31. Sferrazzo Santo, nato a Lentini (Siracusa) il 4 gennaio 1946 . . . . . . » 90 »
32. Simonatti Roberto, nato a S. Pietro Berbenno (Sondrio) il 6 maggio 1935 . . . » 90 »
33. Chiumenti Giancarlo, nato a Milano il 9 luglio 1942 . . . . » 88 »
34. Meani Enzo, nato a Milano il 6 luglio 1946 . . . . » 88 »
35. Rinaldi Giulio Amedeo, nato a Milano il 28 marzo 1942 . . . . » 88 »
36. Tonsuso Dario, nato a Catania il 1° gennaio 1944 . . . . » 88 »
37. Vaccari Antonio, nato a Reggio Emilia il 4 novembre 1945 . . . . » 88 »
38. Di Vavo Delfino, nato a Terracina (Latina) il 23 luglio 1937 . . . . . . » 87 »
39. Soliman Antonio, nato a Merlara (Padova) il 12 giugno 1945 . . . . . . » 87 »
40. Palombi Paolo, nato a Casalvieri (Frosinone) il 16 maggio 1946 . . . . . » 85 »
41. Polacco Antonio, nato a Trieste il 3 ottobre 1943 . . . . » 85 »
42. Camposarcone Cosmo, nato a Lucito (Campobasso) il 4 settembre 1938 . . . » 84 »
43. Caruso Francesco, nato a Torre del Greco (Napoli) il 21 ottobre 1945 . . . . » 84 »
44. Duprè Alberto, nato a Tizzana (Pistoia) il 30 aprile 1944 . . . . » 84 »
45. Leone Filippo Leo, nato a Pisticci (Matera) il 4 gennaio 1944 . . . . . . » 84 »
46. Saccucci Francesco Franco, nato a Vallinfreda (Roma) il 17 settembre 1942 . . . » 84 »
47. Colella Cataldo, nato a S. Maria Capua Vetere (Caserta) il 28 marzo 1943 . . . . » 83 »
48. Romano Antonio, nato a Matino (Lecce) il 15 maggio 1935 . . . . » 83 »
49. Iadevito Giuseppe, nato a Foggia il 5 dicembre 1940 . . . . » 82 »
50. Marino Giuseppe, nato a Palermo il 3 novembre 1942 . . . . » 82 »
51. Fruttero Angelo, nato a Limone Piemonte il 21 aprile 1944 . . . . » 81 »
52. Salomone Giuseppe, nato a Palermo il 6 settembre 1946 . . . . » 81 »

53. De Luca Pasquale, nato a Brindisi il 31 maggio 1936 . . . . punti 80 su 100
54. Di Gianvito Filippo, nato a Roma il 24 agosto 1937 . . . . » 80 »
55. Mainella Giuseppe, nato a Frosolone (Isernia) il 1° agosto 1943 . . . . . » 80 »
56. Merola Gaetano, nato a S. Maria Capua Vetere (Caserta) il 10 febbraio 1946 . . . » 80 »
57. Cappello Luciano, nato a Varese il 30 marzo 1945 . . . . » 79 »
58. Bacciocchi Giordano, nato a Bertonico (Milano) il 15 marzo 1944 . . . . . » 78 »
59. Cantoni Ferruccio, nato a Legnano il 27 maggio 1945 . . . . » 78 »
60. Cavalca Ermanno Maurizio, nato a Castelbelforte (Mantova) il 5 febbraio 1943 . . » 78 »
61. Cervellati Carlo, nato a Medicina (Bologna) il 22 febbraio 1946 . . . . . . » 78 »
62. Gasparotto Francesco, nato a Bolzano Vicentino il 1° dicembre 1934 . . . . . » 78 »
63. Incontro Concetto, nato a Lentini (Siracusa) il 12 luglio 1940 . . . . . » 78 »
64. Trainiti Giorgio, nato a Udine il 17 agosto 1942 . . . . » 78 »
65. Caracò Giuliano, nato a Fiume il 15 agosto 1941 . . . . » 77 »
66. Farisco Raimondo, nato ad Ariano Irpino (Avellino) il 7 ottobre 1944 . . . » 77 »
67. Pavanini Giuseppe, nato a Rivà (Rovigo) il 1° luglio 1945 » 77 »
68. Bianchi Pasquale, nato a Pozzuoli il 21 giugno 1943 . . . . » 76 »
69. Frusci Ferruccio, nato a Barile (Potenza) il 10 maggio 1930 . . . . » 76 »
70. Palmieri Lucio Vittorio, nato a S. Pietro in Lama (Lecce) il 13 dicembre 1940 . . . » 76 »
71. Angotti Giuseppe, nato a Cerisano (Cosenza) il 15 settembre 1937 . . . . » 75 »
72. Avaltroni Orlando, nato a Fratte Rosa (Pesaro) il 22 giugno 1939 . . . » 75 »
73. Balletta Viviana, nata a S. Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria) il 24 gennaio 1945 . . . . » 75 »
74. Gagliardi Mario, nato a Palermo il 26 marzo 1942 . . . . » 75 »
75. Maffezzoni Andrea, nato a Gallarate il 5 dicembre 1943 . . . . » 75 »
76. Paladini Pietro, nato a Gandino (Bergamo) il 27 giugno 1945 . . . . . » 75 »
77. Rella Luigi, nato a Cinisello Balsamo (Milano) il 25 gennaio 1941 . . . . . » 75 »
78. Sirna Calogero, nato a Cesarò (Messina) l'8 febbraio 1942 . . . . » 75 »
79. Belsito Giuseppe Franco, nato a Vibo Valentia il 7 febbraio 1945 . . . . . » 74 »
80. Colombari Riccardo, nato a Savigliano (Cuneo) il 15 agosto 1944 . . . . . . » 74 »
81. Nicolosi Domenico, nato ad Acireale il 6 settembre 1941 . . . . . » 74 »
82. Soncini Gabriele, nato a Parma il 17 novembre 1943 . . . . . » 74 »
83. Alecci Ettore, nato a Samo di Calabria il 10 febbraio 1938 . . . . » 73 »
84. Matricia Sergio, nato a Palermo il 7 dicembre 1938 » 73 »
85. Pandolfo Antonino, nato a Palermo il 2 luglio 1944 . . . . . » 73 »
86. Benincasa Mario, nato ad Agropoli (Salerno) il 15 gennaio 1940 . . . . » 72 »
87. Campa Biagio Carlo, nato a Specchia Gallone il 18 aprile 1942 . . . » 72 »
88. Caruso Rocco, nato a Trani l'11 maggio 1939 . . . . » 72 »
89. Girone Roberto, nato a Bari il 21 giugno 1946 . . . . » 72 »
90. Grazzina Franco, nato a Mattuglie (Fiume) il 17 maggio 1943 . . . . . . punti 72 su 100
91. Iiritano Gidio, nato a Catanzaro l'11 aprile 1943 . . . . » 72 »
92. Micera Antonio, nato a Pietradefusi (Avellino) il 31 gennaio 1935 . . . . . » 72 »
93. Mirenghi Livio, nato a L'Aquila l'11 ottobre 1939 . . . . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5837)

OSPEDALE DI MIRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(2628/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato della legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione, ai sensi della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2617/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio di chirurgia generale;
due posti di assistente del servizio di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente neurochirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(2616/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI S. MARCO IN LAMIS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(2632/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(2633/S)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavalese (Trento).

(2631/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(2624/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(2629/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(2630/S)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(2625/S)

OSPEDALE DELLA VALTIBERINA DI SANSEPOLCRO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(2622/S)

OSPEDALE « MADONNA DEL SOCCORSO » DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(2623/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dell'istituto di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente dell'istituto di fisioterapia;

due posti di assistente del servizio di nefrologia con sezione di emodialisi;

un posto di assistente dell'istituto di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

(2626/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente di neurologia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente del servizio trasfusionale;

due posti di assistente di patologia neonatale;

due posti di assistente di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2627/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1978, n. **23.**

Modifica della legge regionale 10 maggio 1973, n. 8, concernente l'istituzione del circondario di Pinerolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 16 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dall'elenco dei comuni compresi nel circondario di Pinerolo di cui all'art. 2 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 8, è escluso il comune di Piossasco.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 maggio 1978

VIGLIONE

(5221)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. **1.**

Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi e le provvidenze per la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli immobili situati nei centri storici, di proprietà degli enti locali, nonchè per l'acquisto da parte dei predetti enti di immobili ubicati negli stessi centri storici, sono adottati a norma della presente legge, salvo il caso degli edifici di importanza storico-artistica di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, che rientrino nella competenza amministrativa statale.

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali interessati sono tenuti a formare l'inventario dei beni immobili per i quali intendono chiedere le provvidenze di cui all'art. 1.

Tale inventario deve essere presentato al presidente della giunta regionale entro i tre mesi successivi al termine precedente.

Art. 3.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera annualmente, in base agli stanziamenti di bilancio, un programma annuale di concessione agli enti locali di contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di interventi ai sensi dell'art. 1 anche sino al 100 % della spesa ritenuta necessaria.

Detto programma terrà conto della situazione del bilancio dell'ente nonchè dell'importanza storica ed artistica degli immobili da conservare e dell'urgenza degli interventi da finanziare.

Nella formulazione del programma annuale sono ritenuti prioritari gli interventi previsti nei centri storici per i quali risultano già redatti ed adottati, anche se non approvati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i piani particolareggiati.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi, secondo le scelte deliberate dai consigli degli enti interessati, vanno presentate al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno e devono essere corredate da una relazione tecnico-economica di massima dell'intervento che si intende effettuare precisando la destinazione futura dell'immobile.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale, con il provvedimento di ammissione a contributo assegna all'ente il termine entro il quale lo stesso deve presentare la delibera di approvazione del progetto esecutivo per la formale concessione del contributo.

Art. 6.

Il provvedimento del presidente della giunta regionale di assegnazione del contributo costituisce dichiarazione di pubblica utilità.

L'emissione del decreto di concessione del contributo costituisce dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Gli enti interessati procedono all'acquisizione degli edifici da risanare a mezzo esproprio.

Per gli espropri si applicano i principi contenuti nel titolo II della legge 21 ottobre 1971, n. 865.

Art. 7.

Gli immobili risanati dovranno essere perennemente destinati ad attività culturali o ricreative quali musei, mostre, biblioteche, sale per riunioni o dibattiti per rappresentazioni teatrali oppure ad attività sociali quali asili-nido o scuole dell'obbligo, centri sociali, consigli di quartiere, ambulatori di quartiere, essendo comunque vietata la destinazione ad uffici, abitazioni, attività commerciali o altre attività di lavoro.

In tale senso, prima della concessione del contributo regionale, l'ente locale interessato dovrà adottare apposita deliberazione nella quale venga espresso l'impegno per la destinazione futura dell'immobile.

In caso di mancata osservanza dell'impegno assunto la giunta regionale provvederà al recupero del contributo concesso.

Art. 8.

L'assessore competente, se delegato esercita i poteri demandati al presidente della giunta regionale.

Art. 9.

Per le finalità indicate nella presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da imputare sullo stanziamento di cui al cap. 85-*bis* « Primi interventi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici (parte 2ª spesa) » istituito con legge di variazioni di bilancio 1977, disponibile.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 gennaio 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. 2.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977. (Seconda variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1978)

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. 3.

Interventi straordinari in favore dei comuni di Castro, Porto Cesareo, San Cassiano, Ordona e Zapponeta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad ognuno dei comuni di Castro, Porto Cesareo, San Cassiano, Ordona e Zapponeta è concesso un contributo straordinario di L. 50.000.000 per le spese di primo impianto e funzionamento.

Il predetto contributo è erogato dalla giunta regionale su istanza dei comuni interessati.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con apposito stanziamento contenuto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1977.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 gennaio 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. 4.

Intervento a favore del comune di Barletta per la ristrutturazione del teatro Curci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare al comune di Barletta la somma di L. 100.000.000 quale contributo per le spese di ristrutturazione del teatro « Curci ».

Art. 2.

La spesa della presente legge graverà per L. 100.000.000 sul cap. 283-*bis* del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 gennaio 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. 5.

Norme integrative della legge regionale n. 10 del 12 aprile 1977, per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall'ente soppresso Gioventù italiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la complea applicazione delle norme contenute nella legge statale 18 novembre 1975, n. 764, nella parte concernente il trasferimento alla Regione del personale dell'ente soppresso « Gioventù italiana » la legge regionale del 12 aprile 1977, n. 10, e modificata ed integrata come segue:

A) la colonna riportante le qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex Gioventù italiana riportata nel secondo comma, lettera *b*) dell'art. 1 è modificata nella parte relativa alla carriera ausiliaria:

Livello retributivo e funzionale dell'amministrazione regionale	Carriere e qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex G.I.
—	—
2°	Carriera ausiliaria: Commesso - Usciere Capo-Usciere - Inserviente

B) il secondo comma, lettera *b*) dell'art. 1 è integrato dalla seguente tabella:

Livello retributivo e funzionale dell'amministrazione regionale	Mansioni o qualifica posseduta alla data del trasferimento dal personale avventizio od a contratto - appalto
—	—
5°	Economo - Capo istitutore segretario - Istitutore - Assistente
4°	Istitutore addetto mensa
3°	Cuoco - Guardarobiere - Autista
2°	Custode - Inserviente - Addetto servizi vari - Addetto guardaroba e lavanderia

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 gennaio 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. 6.

Modificazione alla legge regionale 4 agosto 1973, n. 19, concernente l'intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1973, n. 19, è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° giugno 1977 il contributo erogato sul costo effettivo dell'assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive casse mutue comunali per il tramite delle casse mutue provinciali per le categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 ed alle direzioni provinciali dell'ONIG della Regione per le categorie di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, nella seguente misura:

con l'assunzione di oneri di spesa del 100 % sulle somme eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto che rimane a carico dell'assistito ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 4 agosto 1973, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Alla copertura finanziaria l'ente erogatore provvederà con il contributo della Regione, di cui all'art. 1 della presente legge ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 1.150.000.000 annui si farà fronte, mediante istituzione di apposito capitolo da iscriversi nel bilancio 1978, per le quote 1977-78, e successive.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 gennaio 1978

ROTOLO

(5217)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782070)